



Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia previsto ai sensi dell'articolo 2, comma 9 bis, della Legge 7 agosto 1990, numero 241

La Legge 7 agosto 1990, numero 241, che contiene *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, è stata recentemente modificata con l'introduzione di ulteriori garanzie volte a tutelare il privato nel caso in cui l'Amministrazione non concluda, entro il termine all'uopo stabilito da disposizioni legislative e/o regolamentari, il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso, positivo o negativo che sia.

Al riguardo, l'articolo 2, commi 9, 9 bis e 9 ter, della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche e integrazioni, prevede che:

- l'organo di governo *"...individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione..."*;
- decorso *"...inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario ..."*;
- la *"...mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente..."*.

Con specifico riferimento alla Università degli Studi del Sannio, **il potere sostitutivo si considera attribuito al Direttore Generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di piu' elevato livello presente nell'amministrazione.**

Pertanto, il privato, decorso inutilmente il termine previsto per la conclusione del procedimento, può presentare apposita istanza al titolare del potere sostitutivo, come innanzi individuato, utilizzando eventualmente l'apposito *"Modello"* pubblicato nella pagina del Sito Web Istituzionale dedicata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Il privato può, inoltre, ricorrere al titolare del potere sostitutivo anche nei casi di ritardo o mancata risposta alla richiesta di *"accesso civico"* di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33.